



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Le condizioni per il rilascio del visto di conformità

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Dichiarazione Iva 2025: novità e casi operativi

Scopri di più

Al fine di **compensare esternamente i crediti emergenti dal modello di dichiarazione annuale Iva 2025**, per importi **superiori a 5.000 euro** e nel limite di euro 2.000.000 annui, è necessaria l'**apposizione del visto di conformità**.

Possono rilasciare il **visto di conformità sulla dichiarazione Iva**, ai sensi dell'[articolo 35, D.Lgs. 241/1997](#), i seguenti **soggetti**:

- gli **iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro**, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- gli **iscritti, alla data del 30.9.1993, nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso della laurea in giurisprudenza o economia**, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- i **responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF-imprese**.

Per poter rilasciare il visto di conformità **i professionisti** (esclusi i responsabili dei CAF-imprese) **devono**:

- **stipulare una apposita polizza assicurativa della responsabilità civile**;
- **presentare una specifica comunicazione alla Direzione regionale delle entrate (Dre) territorialmente competente**, la quale verifica il possesso dei requisiti richiesti e iscrive il professionista in un apposito elenco informatizzato;
- **avere l'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali**.

La **polizza assicurativa** deve rispettare le seguenti condizioni:

- **la copertura deve riferirsi alla prestazione dell'assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni**, ai sensi dell'[articolo 35, D.Lgs. 241/1997](#), senza alcuna limitazione della garanzia ad un solo specifico modello di dichiarazione;
- **il massimale della polizza**, come stabilito dall'articolo 6, Decreto 164/1999, **deve**



essere adeguato al numero di contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati, e comunque non deve essere inferiore a 3.000,00 euro;

- **la copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti**, in quanto non garantiscono la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, salvo il caso in cui la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull'assicurato per l'importo rientrante in franchigia;
- **la polizza assicurativa deve prevedere**, per gli errori commessi nel periodo di validità della polizza stessa, **il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto**, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo.

Nell'ipotesi di un professionista che svolge l'attività nell'ambito di uno **studio associato**, la **polizza** può essere **stipulata direttamente dallo studio associato**, purché la stessa preveda la **totale copertura per danni subiti dal contribuente**, dallo Stato o da altro ente impositore nell'esercizio dell'attività di assistenza fiscale svolta dal singolo professionista distintamente abilitato.

Nel caso di stipula della **polizza da parte dello studio associato**, il massimale è riferito al numero complessivo di visti rilasciati e **non rileva il numero dei professionisti abilitati** e indicati **separatamente nella polizza**.

Infine, nell'ipotesi in cui il professionista si avvalga di una **società di servizi** di cui detenga la maggioranza assoluta del capitale sociale, è **possibile utilizzare la polizza assicurativa stipulata dalla società**, a condizione che il contratto si configuri come contratto a favore di terzo e **fermo restando il rispetto delle altre prescrizioni previste dalla normativa in oggetto**.

Si evidenzia che l'Agenzia delle entrate, con la [circolare n. 32/E/2014](#), ha chiarito che i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità possono **autocertificare la propria dichiarazione** senza la necessità di rivolgersi a terzi. Vale a dire che un **dottore commercialista** abilitato può **autocertificare la propria dichiarazione annuale Iva**.